

2017 - Determinazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol
Servizio Finanziario
Piazza Gavazzi, 4
38057 Pergine Valsugana (TN)
codice fiscale e partita IVA 02143860225

Determinazione n. 2017 dd. 24 ottobre 2017

OGGETTO: **Adesione alla convenzione per l'Energia Elettrica stipulata tra l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti ed Edison Energia S.p.A. Impegno di spesa per la sede della Comunità. CIG 6983394F05 – CIG derivato ZB920610ED.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Preso atto che il 31 agosto 2017 è scaduta la convenzione per la somministrazione di energia elettrica, assunta con Dolomiti Energia S.p.a. tramite l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti (APAC);

Vista la precedente determinazione n. 1952 dd. 12 ottobre 2017 avente ad oggetto: "Presa atto proroga tecnica somministrazione energia elettrica per il periodo 01 settembre 2017 al 31 ottobre 2017";

Appurato che è attiva convenzione per l'energia elettrica tra la Provincia Autonoma di Trento (Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti) e Edison Energia S.p.a., allegato "A" alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Appurato che, nel sistema Mercurio della Provincia Autonoma di Trento, è possibile inserire i singoli ordinativi di fornitura e che l'attivazione degli stessi è stabilita nel Capitolato Tecnico, allegato "B" e allegato amministrativo allegato "C" alle condizioni economiche dell'allegato "D" allegati alla presente quali parti integrante e sostanziali alla presente;

Vista la legge 13 agosto 2010 n. 136 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*";

Visto il Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019, approvato dal Consiglio con deliberazione n. 38 dd. 28 dicembre 2016 esecutiva ai sensi di legge;

Visto lo Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ed in particolare l'art. 78 in base al quale gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio Alta Valsugana si applicano, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità;

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, così come modificato dal D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L;

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione assembleare n. 27 dd. 11 dicembre 2000 e s.m. ed int.;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Dato atto che la Giunta con provvedimento:

- n. 109 dd. 29 maggio 2008, ha dato attuazione al principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e di controllo spettanti agli organi politici e quelle gestionali di competenza dei Responsabili di Servizio, precisando gli atti riservati alla propria competenza;
- n. 4 dd. 23 gennaio 2017 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017 – 2019;

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea comprensoriale n. 9 dd. 05 maggio 2003 e s.m. ed int. con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto il decreto n. 2 dd. 11 gennaio 2017 con il quale il Presidente ha attribuito alla sottofirmata l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario fino 10 gennaio 2018;

Riscontrata quindi la propria competenza per l'assunzione del presente atto;

DETERMINA

- 1) di aderire alla Convenzione per l'Energia Elettrica tra l'Agenzia Provinciale dei Contratti e la Società Edison Energia S.p.a. – Foro Buonaparte n. 31 – 20121 Milano – codice fiscale e partita I.V.A. n. 08526440154, mediante il sistema Mercurio della Provincia Autonoma di Trento;
- 2) di impegnare la spesa relativa alla Convenzione di cui al punto 1) per la sede della Comunità, pari ad € 22.000,00.=, ai seguenti macroaggregati del bilancio di previsione anno 2017-2019, che presentano idonea e sufficiente disponibilità, come di seguito indicato:

quota anno 2017

€ 500,00.=

al Titolo 1 (cap.1241 art. 13) – Missione 1 – Programma 11 – Macroaggregato 3

€ 600,00.=
al Titolo 1 (cap. 1441 art. 13) – Missione 8 – Programma 1 – Macroaggregato
3

€ 100,00.=
al Titolo 1 (cap. 2156 art. 13) – Missione 4 – Programma 6 – Macroaggregato
3

€ 600,00.=
al Titolo 1 (cap. 3170 art. 3) – Missione 12 – Programma 7 – Macroaggregato
3

€ 200,00.=
al Titolo 1 (cap. 4705 art. 13) – Missione 8 – Programma 2 – Macroaggregato
3

quota anno 2018

€ 5.000,00.=
al Titolo 1 (cap.1241 art. 13) – Missione 1 – Programma 11 – Macroaggregato
3

€ 6.000,00.=
al Titolo 1 (cap. 1441 art. 13) – Missione 8 – Programma 1 – Macroaggregato
3

€ 1.000,00.=
al Titolo 1 (cap. 2156 art. 13) – Missione 4 – Programma 6 – Macroaggregato
3

€ 6.000,00.=
al Titolo 1 (cap. 3170 art. 3) – Missione 12 – Programma 7 – Macroaggregato
3

€ 2.000,00.=
al Titolo 1 (cap. 4705 art. 13) – Missione 8 – Programma 2 – Macroaggregato
3

- 3) di incaricare il Servizio Finanziario di tutti gli adempimenti conseguenti l'adesione alla convenzione in oggetto;
- 4) di prendere atto che le obbligazioni, relative alle spese dell'anno 2017, diverranno esigibili entro il 31 dicembre 2017;
- 5) di aver accertato preventivamente che la spesa prevista nel presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
- 6) di precisare che l'efficacia della presente determinazione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di Contabilità del Comprensorio Alta Valsugana, approvato

con deliberazione n. 27 dd. 11 dicembre 2000 dell'Assemblea Comprensoriale, decorrerà dall'apposizione del visto di regolarità contabile;

- 7) di disporre ai sensi dell'articolo 7, comma 7, comma 1 della L.R. N. 8/2012 la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Comunità, sezione "amministrazione trasparente" - sottosezione "Bandi di gara e contratti",
- 8) di precisare che – ai sensi dell'art. 4, co. 4 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 – avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 gg, ai sensi dell'art. 29 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;

ovvero, in alternativa,

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg, per motivi di legittimità, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

dando atto che per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico – amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120, co. 5 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- dott.ssa Luisa Pedrinolli -

Documento originato in modalità elettronica ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
La firma è apposta in forma digitale.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI

SERVIZIO CONTRATTI E CENTRALE ACQUISTI

Sede legale: piazza Dante n. 15 - 38122 Trento – codice Fiscale e Partita I.V.A. 00337460224

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

N. DI RACC. **44717**

N. DI REP. **28409**

N. DI PRATICA 540 FOSE/745-2017

REPUBBLICA ITALIANA

CONVENZIONE

CONTENENTE LE NORME E LE CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI A FAVORE DEI SOGGETTI ED ENTI INDIVIDUATI ALL'ART. 1 COMMA 3 LETTERE DA A) A D) DELL'ATTO ORGANIZZATIVO DELL'AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI. ANNO 2017-2018. LOTTO UNICO. -----

L'anno duemiladiciassette il **giorno quattro del mese di settembre (04/09/2017)** a Trento, in via Dogana n. 8, presso l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, Servizio Contratti e centrale acquisti della Provincia autonoma di Trento, con sede in Trento, piazza Dante n. 15, avanti a me dott.ssa GIANNA SCOPEL, Direttore dell'Ufficio Contratti del Servizio Contratti e centrale acquisti, esercitante le funzioni di Ufficiale Rogante dei contratti nei quali è parte la Provincia medesima, nei casi di assenza o impedimento del Dirigente del Servizio Contratti e Centrale acquisti (dott. GUIDO BALDESSARELLI) della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, ai sensi dell'art. 16 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche, sono comparsi i seguenti Signori della cui identità io sono personalmente certa:

- dott. GUIDO BALDESSARELLI, nato a Thiene (VI) l'11 febbraio 1965, che interviene ed agisce in rappresentanza della stessa, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Contratti e centrale acquisti dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI

SERVIZIO CONTRATTI E CENTRALE ACQUISTI

Sede legale: piazza Dante n. 15 - 38122 Trento – codice Fiscale e Partita I.V.A. 00337460224

- pag. 2 -

Contratti, in forza di quanto disposto dal d.p.g.p. 26 marzo 1998, n. 6-78 Leg. e s.m. e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998;-----

- dott.ssa ANNA FORTUNATO, nata a Nocera Inferiore (SA) l'11 maggio 1972, domiciliata per la carica in Milano, Foro Buonaparte n. 31, presso la sede legale della Società "EDISON ENERGIA S.p.A.", codice fiscale e partita I.V.A. n. 08526440154, la quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Procuratore Speciale munita dei poteri per sottoscrivere il presente atto e, in relazione ai medesimi, anche della legale rappresentanza della suddetta Società, come appare dall'atto di procura speciale di data 30 agosto 2017, autenticato nelle firme al suo numero di rep. 14.000 dal dott. Carlo Marchetti, notaio in Milano, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile di Milano e che viene allegato al presente contratto quale sua parte integrante e sostanziale sotto il numero 1 (uno); ----- ;
i quali, premesso che:

1) nella Convenzione, nei relativi allegati Capitolato amministrativo e Capitolato tecnico, e in tutti i loro allegati ai seguenti termini è attribuito il significato di seguito specificato:

Convenzione: la Convenzione stipulata tra APAC e il Fornitore, contenente le norme e le condizioni per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi in favore dei soggetti ed enti individuati all'art. 1 comma 3 lettere da a) a d) dell'atto organizzativo dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti-lotto unico, compresi l'allegato Capitolato amministrativo, l'allegato Capitolato tecnico e tutti i loro allegati nonché i documenti ivi richiamati;-----

Amministrazione/i Contraente/i: i soggetti indicati all'art. 1, comma 3, lettere da a) a d) dell'Atto Organizzativo dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC), e precisamente:

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI

SERVIZIO CONTRATTI E CENTRALE ACQUISTI

Sede legale: piazza Dante n. 15 - 38122 Trento – codice Fiscale e Partita I.V.A. 00337460224

- pag. 3 -

a) Provincia autonoma di Trento ed Enti strumentali individuati all'allegato A), della L.P. n. 3/2006;-----

b) Comuni, Comunità e loro Aziende speciali; -----

c) Aziende pubbliche di servizi alla persona; -----

d) altri Enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico, altri Soggetti aggiudicatori aventi sede legale nella provincia di Trento, Associazioni, Unioni e Consorzi, comunque denominati, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b, c) che sono legittimate a utilizzare la Convenzione; -----

APAC: Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti;-----

Aggiudicatario/a e/o Fornitore: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto; -----

Parte: APAC o il Fornitore (congiuntamente definiti anche le "Parti"); -----

2) il comma 1 dell'art. 39 bis della legge della Provincia di Trento 19 luglio 1990, n. 23 (*Legge sui contratti e sui beni provinciali*), al fine di assicurare l'economicità e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte della Provincia autonoma di Trento, dei suoi enti funzionali e delle società partecipate per la maggioranza del capitale sociale, se queste operano come organismi di diritto pubblico ai sensi della normativa comunitaria, ha assegnato alla Giunta provinciale – per quanto di interesse nell'ambito delle presenti premesse – i poteri di:

a. organizzare centrali di committenza ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 – ora art. 2, paragrafo 1, punto 14, lettera b), e art. 37 della direttiva 2014/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 - relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI

SERVIZIO CONTRATTI E CENTRALE ACQUISTI

Sede legale: piazza Dante n. 15 - 38122 Trento – codice Fiscale e Partita I.V.A. 00337460224

- pag. 4 -

forniture e di servizi;-----

b. definire convenzioni con imprese individuate con procedure competitive mediante le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino alla concorrenza della quantità massima complessiva, e con i prezzi e le condizioni previsti dalla convenzione, ordinativi di fornitura, di cui alle premesse dell'allegato Capitolato Amministrativo, disposti dalla Provincia e dai soggetti precedentemente richiamati;

3) il comma 2 dell'art. 39 bis della L.P. n. 23/1990 (*Legge sui contratti e sui beni provinciali*) prevede inoltre che nel rispetto dei loro ordinamenti gli enti locali e gli altri enti pubblici operanti sul territorio provinciale possono partecipare alle predette iniziative e che, fermo restando quanto disposto dal comma 1, possono beneficiare di queste iniziative, inoltre, le altre società controllate dalla Provincia, nei limiti e con le modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale; ----

4) in attuazione del comma 1, lettera a), dell'art. 39 bis della predetta legge, l'art. 39 bis della L.P. n. 3/2006 (*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*), come modificato da ultimo dall'art. 39 della L.P. n. 14/2014, ha disposto che l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC), svolga i propri servizi a favore dei soggetti di cui al comma 3 del citato articolo 39 bis della L.P. n. 3/2006, operando come Centrale di Committenza;-----

5) il comma 36 ter 1 della L.P. n. 23/1990 (*Legge sui contratti e sui beni provinciali*), prevede che le amministrazioni del settore pubblico provinciale sono tenute ad utilizzare le convenzioni attivate da APAC;-----

6) la deliberazione della Giunta provinciale n. 1795 di data 14 ottobre 2016 ha individuato la strategia di acquisto per la fornitura di energia elettrica, prevedendo di utilizzare lo strumento della Convenzione; -----

7) il sistema introdotto dall'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'art.

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI

SERVIZIO CONTRATTI E CENTRALE ACQUISTI

Sede legale: piazza Dante n. 15 - 38122 Trento – codice Fiscale e Partita I.V.A. 00337460224

- pag. 5 -

58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni provinciali; -----

8) la stipula della presente Convenzione:

- non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti né tanto meno APAC, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente a un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale, così come definito nelle premesse dell'allegato Capitolato Amministrativo, gli Ordinativi di Fornitura, deliberati dalle Amministrazioni Contraenti; -----

- in particolare non è fonte di alcuna obbligazione per APAC nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione e gli Allegati Capitolato amministrativo e Capitolato tecnico le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura; -----

9) i Singoli Ordinativi di Fornitura sono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti e l'Aggiudicataria attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità e i termini indicati nella presente Convenzione e negli Allegati Capitolato amministrativo e Capitolato tecnico; -----

10) per effetto dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è obbligato a eseguire le forniture/i servizi richiesti, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione della Convenzione da parte delle Amministrazioni Contraenti, come definite al precedente punto 1), nulla può essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, è tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI

SERVIZIO CONTRATTI E CENTRALE ACQUISTI

Sede legale: piazza Dante n. 15 - 38122 Trento – codice Fiscale e Partita I.V.A. 00337460224

- pag. 6 -

degli Ordinativi di Fornitura, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni indicate nella presente Convenzione e negli Allegati Capitolato amministrativo e Capitolato tecnico; -----

11) in conformità alla determinazione del Dirigente del Servizio Contratti e centrale acquisti dell'APAC n. 9 di data 20 febbraio 2017, che, in esecuzione della deliberazione citata al precedente punto 6), ha autorizzato l'indizione della gara per l'affidamento in Convenzione della fornitura in oggetto, da esperire mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 16 della L.P. n. 2/2016, e s.m., per un importo a base d'appalto stimato massimo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), di cui Euro 0,00 (zero/00), per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oneri fiscali esclusi, gara della quale è risultata aggiudicataria la Società "EDISON ENERGIA S.p.A.", come appare dal verbale dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, Servizio Appalti relativo alla seduta di data 2 maggio 2017, numero progressivo 178/17 di data 4 maggio 2017; -----

12) l'Aggiudicataria ha espressamente manifestato, in sede di gara, la volontà di impegnarsi a erogare la fornitura/i servizi oggetto della presente Convenzione e degli Allegati Capitolato amministrativo e Capitolato tecnico ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, emessi dalle Amministrazioni Contraenti, e come definiti nel seguito alle condizioni, modalità e termini stabiliti nella presente Convenzione e nei suoi allegati; -----

13) l'Aggiudicataria dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di Gara e dal Disciplinare di Gara, ancorché non materialmente allegati, nonché dal Capitolato amministrativo, dal Capitolato tecnico, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI

SERVIZIO CONTRATTI E CENTRALE ACQUISTI

Sede legale: piazza Dante n. 15 - 38122 Trento – codice Fiscale e Partita I.V.A. 00337460224

- pag. 7 -

potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta; -----

14) vista la nota prot. n. S171/17/389935/3.5/331-2017 di data 13 luglio 2017, con la quale l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, Servizio Appalti – Ufficio gare ha comunicato di aver verificato con esito favorevole, la sussistenza in capo alla medesima Società "EDISON ENERGIA S.p.A." dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando di gara;-----

15) vista la richiesta dell'informazione antimafia, prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0098070_20170628, di data 28 giugno 2017 del Servizio Contratti e centrale acquisti della Provincia autonoma di Trento relativa alla Società "EDISON ENERGIA S.p.A.", inviata tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), ai sensi dell'articolo 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, tuttora inesa; -----

- in conformità all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi del quale le Amministrazioni, decorso il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta ovvero, nei casi di urgenza, procedono anche in assenza delle informazioni della Prefettura di Milano, sotto condizione risolutiva; -----

ciò premesso, tra le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula la seguente:

CONVENZIONE

ART. 1

(Oggetto della convenzione, allegati e durata)

1. La PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio Contratti e centrale acquisti, di seguito denominata anche "APAC", come sopra rappresentata, affida in Convenzione, ai sensi dell'art.

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI

SERVIZIO CONTRATTI E CENTRALE ACQUISTI

Sede legale: piazza Dante n. 15 - 38122 Trento – codice Fiscale e Partita I.V.A. 00337460224

- pag. 8 -

39 bis, comma 1, lettera b), della L.P. 19 n. 23/1990 alla Società "EDISON ENERGIA S.p.A.", di seguito denominata anche "Aggiudicataria" e/o "Fornitore", che, come sopra rappresentata, accetta, la fornitura di ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI A FAVORE DEI SOGGETTI ED ENTI INDIVIDUATI ALL'ART. 1 COMMA 3 LETTERE DA A) A D) DELL'ATTO ORGANIZZATIVO DELL'AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI ED I CONTRATTI. ANNO 2017 – 2018. LOTTO UNICO - CIG: 6983394F05 alle condizioni stabilite nella presente Convenzione e inoltre:

- nell'allegato Capitolato amministrativo; -----
- nell'allegato Capitolato tecnico, comprensivo dei suoi allegati "Dati di sintesi" e "Report Mensile", dando atto che il report fatturato mensile può essere scaricato dal web, purchè dal sito si possano ottenere tutti i dati richiesti nel capitolato tecnico in formato excel o comunque editabile, -----
che, previa verifica e sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale delle parti contraenti e dell'Ufficiale Rogante, vengono allegati alla presente Convenzione quali sue parti integranti e sostanziali sotto i numeri da 2 (due) a 3 (tre). -----

2. La Convenzione, come definita nelle premesse del presente atto, non è fonte di alcuna obbligazione né per APAC, né per le Amministrazioni Contraenti, come definite nelle precedenti premesse, nei confronti dell'Aggiudicataria, obbligazioni che sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura da parte delle medesime Amministrazioni Contraenti, che determinano la contestuale stipula dei Singoli Ordinativi di Fornitura regolati dalla presente Convenzione e dai suoi Allegati, che rappresenta le condizioni generali degli stessi. -----

3. Dalla stipulazione della presente Convenzione decorre il termine di durata della

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI

SERVIZIO CONTRATTI E CENTRALE ACQUISTI

Sede legale: piazza Dante n. 15 - 38122 Trento – codice Fiscale e Partita I.V.A. 00337460224

- pag. 9 -

medesima, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del Capitolato amministrativo.

4. Con la stipulazione della presente Convenzione essa è altresì attiva e può essere utilizzata dalle Amministrazioni Contraenti, come definite nelle premesse del Capitolato amministrativo, con i Singoli Ordinativi di Fornitura, la cui durata è disciplinata dall'art. 5 del medesimo Capitolato amministrativo. -----

ART. 2

(Corrispettivo e pagamenti)

1. Per l'erogazione della fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi oggetto della Convenzione, l'Aggiudicataria ha indicato in sede di gara il valore complessivo offerto, derivante dall'applicazione della formula, pari a c€/KWh 4,468 (quattro/468), di cui Euro 0,00 (zero/00), per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'I.V.A. nella misura di legge, nell'offerta economica che viene allegata alla Convenzione, quale sua parte integrante, sotto il numero 4 (quattro);-----

2. Il pagamento del corrispettivo per l'erogazione della fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi oggetto della Convenzione verrà effettuato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, compatibilmente con le vigenti disposizioni in materia di contabilità delle Amministrazioni contraenti e secondo quanto disposto dall'art. 15 del Capitolato amministrativo. -----

ART. 3

(Subappalto)

1. APAC prende atto che l'Aggiudicataria non ha prodotto, unitamente all'offerta e agli altri documenti per la partecipazione alla gara, alcuna dichiarazione di subappalto e pertanto, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 28,

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI

SERVIZIO CONTRATTI E CENTRALE ACQUISTI

Sede legale: piazza Dante n. 15 - 38122 Trento – codice Fiscale e Partita I.V.A. 00337460224

- pag. 10 -

comma 1, della L.P. n. 23/1990, non potrà essere autorizzata a subappaltare la fornitura di cui alla presente Convenzione. -----

ART. 4

(Garanzia definitiva e garanzie assicurative)

1. L'Aggiudicataria ha costituito la garanzia definitiva di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) prescritta a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con la Convenzione, mediante fidejussione bancaria n. 54281/440 di data 1 agosto 2017, rilasciata dalla Unione di Banche Italiane S.p.A., con sede in Bergamo, Piazza V. Veneto, n. 8, cauzione costituita in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. -----
2. In conformità all'art. 21 dell'allegato Capitolato amministrativo, l'Aggiudicataria dichiara di essere in possesso delle coperture assicurative ivi previste e si impegna a presentarle ogniqualvolta richieste secondo le modalità previste dal Capitolato medesimo. -----

ART. 5

(Condizione risolutiva)

1. La Convenzione è sottoposta a condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011, essendo tutt'oggi inevasa la richiesta di informazioni inviata ai sensi dell'art. 91 del citato D.Lgs. n. 159/2011.
2. La Provincia autonoma di Trento, conformemente a quanto stabilito dal predetto art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011, risolverà la Convenzione in caso di comunicazione di una delle cause di divieto, di sospensione e di decadenza di cui all'art. 67 della stessa legge, ovvero di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 84, comma 4. -----

ART. 6



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI

SERVIZIO CONTRATTI E CENTRALE ACQUISTI

Sede legale: piazza Dante n. 15 - 38122 Trento – codice Fiscale e Partita I.V.A. 00337460224

- pag. 11 -

(Elezione di domicilio)

1. Per ogni effetto della presente Convenzione l'Aggiudicataria elegge domicilio presso la propria sede legale, impegnandosi peraltro a comunicare ad APAC ogni variazione dello stesso domicilio che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione della fornitura oggetto della Convenzione. -----

ART. 7

(Controversie)

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti relativamente alla presente Convenzione, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.-----

ART. 8

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. -----

2. L'Aggiudicataria deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche:

“Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).-----

I. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Provincia autonoma di Trento (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.-----

II. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia autonoma di Trento (...) della notizia

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI

SERVIZIO CONTRATTI E CENTRALE ACQUISTI

Sede legale: piazza Dante n. 15 - 38122 Trento – codice Fiscale e Partita I.V.A. 00337460224

- pag. 12 -

dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. -----

III. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia autonoma di Trento.”. -----

3. L'Aggiudicataria deve comunicare ad APAC i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011. -----

4. L'Aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione ad APAC ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. -----

5. L'APAC verifica i contratti sottoscritti tra l'Aggiudicataria ed i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto. -----

6. Le parti stabiliscono espressamente che la Convenzione e gli Ordinativi di fornitura siano risolti di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'Aggiudicataria ed i subcontraenti comunicano ad APAC gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI

SERVIZIO CONTRATTI E CENTRALE ACQUISTI

Sede legale: piazza Dante n. 15 - 38122 Trento – codice Fiscale e Partita I.V.A. 00337460224

- pag. 13 -

Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione ad APAC deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Aggiudicataria ed i subappaltatori e i subcontraenti comunicano le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche. -----

7. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara 6983394F05 (CIG master proprio del lotto) ed il codice identificativo gara derivato (CIG derivato). -----

ART. 9

(Disposizioni anticorruzione ed obblighi in materia di legalità)

1. L'Aggiudicataria, con la sottoscrizione della Convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti della medesima Aggiudicataria nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. -----

2. L'Aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto della Convenzione, si impegna - ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI

SERVIZIO CONTRATTI E CENTRALE ACQUISTI

Sede legale: piazza Dante n. 15 - 38122 Trento – codice Fiscale e Partita I.V.A. 00337460224

- pag. 14 -

e richiamato dal vigente Piano di prevenzione della corruzione della Provincia autonoma di Trento - ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.-----

3. L'Aggiudicataria dichiara che l'Amministrazione Contraente le ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. Il Fornitore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

4. APAC accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento e assegna un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.-----

5. APAC, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del proprio Dirigente Prot. n. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, emanata in forza di quanto disposto dall'art. 17, comma 3, del Piano di Prevenzione della corruzione, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione della Convenzione, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti. -----

6. L'Aggiudicataria si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi. -----

7. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Aggiudicataria si impegna a segnalare tempestivamente all'APAC ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI

SERVIZIO CONTRATTI E CENTRALE ACQUISTI

Sede legale: piazza Dante n. 15 - 38122 Trento – codice Fiscale e Partita I.V.A. 00337460224

- pag. 15 -

dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente. -----

8. L'Aggiudicataria inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: *“Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente ad APAC ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”*. -----

9. In sede di stipula dell'Ordinativo di Fornitura, l'Aggiudicataria si impegna, altresì, al rispetto del Codice di comportamento di ogni Amministrazione Contraente. A tale scopo APAC si impegna ad informare le singole Amministrazioni Contraenti sulla necessità di trasmettere al Fornitore i relativi Codici di comportamento unitamente all'invio dell'Ordinativo di Fornitura.-----

ART. 10

(Oneri fiscali)

1. L'imposta di bollo e di registro relative alla stipulazione della presente Convenzione sono a carico dell'Impresa aggiudicataria “EDISON ENERGIA S.p.A.”, mentre rimangono in capo ad APAC e alle Amministrazioni Contraenti gli oneri su di esse gravanti ex legge. -----

Richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, del quale ho dato lettura mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici alle Parti comparse che, da me interpellate, lo dichiarano conforme a verità ed alla loro volontà ed in conferma lo firmano digitalmente in mia presenza, ciascuno mediante apposizione di firma digitale, attestando io Ufficiale Rogante, per averla verificata,

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E I CONTRATTI

SERVIZIO CONTRATTI E CENTRALE ACQUISTI

Sede legale: piazza Dante n. 15 - 38122 Trento – codice Fiscale e Partita I.V.A. 00337460224

- pag. 16 -

la validità dei relativi certificati di firma; atto da me Ufficiale Rogante sottoscritto, dopo le Parti e in loro presenza, con firma digitale, omessa la lettura degli allegati per espressa volontà delle Parti stesse, ad eccezione degli articoli 6 (Obbligazioni a carico del Fornitore), 16 (Cessione dei crediti/divieto di cessione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura), 19 (Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto), 23 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), 26 (Clausole di risoluzione espressa) 27 (Recesso), 30 (Clausola finale) del Capitolato amministrativo, il tutto a norma di legge. -----

Scritto da persona di mia fiducia mediante supporto informatico non modificabile.

L'Impresa aggiudicataria

“EDISON ENERGIA S.p.A.”

Il Legale Rappresentante

- dott.ssa Anna Fortunato -

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti

Servizio Contratti e centrale acquisti

Il Dirigente

- dott. Guido Baldessarelli -

L'UFFICIALE ROGANTE

- dott.ssa Gianna Scopel -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.

DP/GSC/tc

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIU' BASSO AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.P. N. 2/2016 E DELL'ART. 95 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA CONCLUSIONE DI UNA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI IN FAVORE DEI SOGGETTI E DEGLI ENTI INDIVIDUATI ALL'ART. 39 BIS, COMMA 3, DELLA L.P. N. 3/2006 E ALL'ART. 5 DELLA L.P. N. 2/2016 - LOTTO UNICO.
CIG: 6983394F05

- CAPITOLATO TECNICO -

L'Impresa aggiudicataria
"EDISON ENERGIA S.p.A."
Il Legale Rappresentante
- sig.ra Anna Fortunato -

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia provinciale per gli appalti e contratti
Servizio Contratti e centrale acquisti
Il Dirigente
- dott. Guido Baldessarelli -

L'UFFICIALE ROGANTE
- dott.ssa Gianna Scopel -

SOMMARIO

SOMMARIO.....	2
PREMESSA.....	3
1. DEFINIZIONI.....	3
CAPITOLO 1 - EROGAZIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA	4
1. ORDINATIVI DI FORNITURA.....	4
2. ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA.....	4
3. IMPEGNO DI POTENZA ELETTRICA E RISPETTO NORMATIVA.....	4
4. QUALITÀ E GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA	4
5. CERTIFICAZIONE DELL'ENERGIA VERDE	5
6. UTILIZZO DEL MARCHIO PER L'OPZIONE VERDE	6
7. PREZZI DI FORNITURA.....	6
8. NUOVI PUNTI DI PRELIEVO	7
CAPITOLO 2 – SERVIZI CONNESSI	8
1. REPORTISTICA AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	8
a. <i>Reportistica Mensile Fatturazione</i>	8
b. <i>Report Dati di Sintesi</i>	8
2. REPORTISTICA APAC.....	8
a. <i>Reportistica Monitoraggio Convenzione</i>	8
3. CALL CENTER.....	9

PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di energia elettrica per le Amministrazioni Contraenti. Tale fornitura deve essere erogata in conformità a quanto descritto nel presente documento e nella Convenzione.

DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Capitolato si applicano le seguenti definizioni:

- **Capitolato Tecnico:** il presente atto, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- **Fasce Orarie:** fasce orarie di consumo così come definite nella Tab. 6 del TIV;
- **Garanzia di Origine:** certificazione, a carattere volontario, della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, rilasciata su richiesta del produttore;
- **TIV (Testo Integrato Vendita):** Allegato A alla deliberazione AEEG n. 301/2012/R/EEG.

CAPITOLO 1 - EROGAZIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA

ORDINATIVI DI FORNITURA

Il rapporto contrattuale tra le parti sarà disciplinato da specifici ordinativi di fornitura secondo le condizioni di cui al presente Capitolato, della Convenzione e di tutta la documentazione di gara allegata al bando.

Il Fornitore è obbligato ad accettare tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni, secondo le modalità definite all'art. 9 dell'allegato Capitolato amministrativo, a prescindere dal quantitativo annuo di energia elettrica richiesto complessivamente nel medesimo Ordinativo di Fornitura, nonché dal quantitativo richiesto per ciascun Punto di Prelievo ivi elencato.

Con la ricezione degli Ordinativi di Fornitura il Fornitore si obbliga alla stipula dei necessari contratti di dispacciamento in prelievo col gestore della rete, garantendo la continuità della somministrazione dell'energia elettrica.

ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

Il Fornitore s'impegna a fornire l'energia elettrica dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, salva diversa data concordata tra le parti.

Qualora, alla Data di Attivazione della fornitura, l'Amministrazione Contraente non avesse ottenuto la disdetta del precedente contratto di fornitura di energia elettrica per cause non attribuibili al Fornitore, il relativo Ordinativo di Fornitura non avrà validità e il Fornitore non dovrà darvi esecuzione, avvisando immediatamente l'Amministrazione ed assistendola, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura.

IMPEGNO DI POTENZA ELETTRICA E RISPETTO NORMATIVA

Le Amministrazioni non sono tenute a fornire il profilo orario degli impegni di potenza. Il Fornitore si impegna ad adeguare gli impegni di prelievo ai fini della miglior regolazione economica dello sbilanciamento, in base ai meccanismi e ai tempi previsti dalla normativa in vigore pro tempore, addossandosi comunque eventuali oneri conseguenti a sbilanciamenti eccedenti la soglia massima di tolleranza prevista dall'Autorità.

La fornitura dovrà essere gestita nel rispetto della normativa vigente.

QUALITÀ E GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA

Il Fornitore dovrà fornire energia elettrica ai Punti di Prelievo, garantendo e mettendo a disposizione tutta l'energia necessaria, durante l'intero periodo di fornitura.

La fornitura dell'energia elettrica avviene per mezzo delle reti di trasmissione e distribuzione italiane. La qualità della fornitura, pertanto, corrisponderà al livello assicurato dagli attuali gestori di rete.

Il Fornitore non è responsabile delle interruzioni, irregolarità e/o della qualità del servizio di somministrazione di elettricità nei Punti di Prelievo qualora tale responsabilità sia attribuibile interamente ai gestori di rete. Il Fornitore, per conto delle Amministrazioni, agisce usando l'ordinaria diligenza nei confronti dei gestori di rete, in modo da risolvere tempestivamente eventuali inconvenienti.

Nel caso in cui la mancata somministrazione di energia elettrica sia imputabile al Fornitore, quest'ultimo si accolla il maggior onere che le Amministrazioni devono sostenere per il funzionamento degli impianti. Ai fini della determinazione dei prelievi di potenza, per tutti gli aspetti inerenti gli Ordinativi di Fornitura, si assume come potenza prelevata in ciascuna ora il valore medio della potenza prelevata nel quarto d'ora fisso in cui tale valore è massimo; in alternativa è facoltà dell'esercente assumere come potenza prelevata il 70% della potenza massima istantanea, così come definito all'art. 1, del TIT.

Il Distributore Locale di ciascun Punto di Prelievo è responsabile della misura dell'energia elettrica e potenza consegnate. I consumi sono misurati nelle modalità e nelle tempistiche definite dal Distributore Locale stesso nel rispetto delle regole fissate dall'AEEGSI. I parametri di qualità dell'energia fornita, per quanto attiene alla tensione e alla frequenza, sono quelli garantiti dal Distributore Locale, nel rispetto delle regole fissate dall'AEEGSI. Le interruzioni e le sospensioni della somministrazione non danno luogo a risoluzione del contratto né a risarcimento del danno da parte del Fornitore all'Amministrazione Contraente. Il Fornitore si impegna comunque a fornire all'Amministrazione Contraente, a titolo gratuito, consulenza e assistenza, connesse con eventuali pretese avanzate dalla medesima, nei confronti del gestore della rete e/o distribuzione locale a cui è connesso, per quanto concerne la non idoneità del livello di qualità tecnica dell'energia elettrica riconsegnata. Nel caso in cui, nel corso della fornitura, il trattamento della misura del Punto di Prelievo sia modificato dal Distributore Locale, a decorrere dal primo giorno del mese in cui la suddetta modifica ha efficacia, è applicato il corrispondente prezzo previsto in Convenzione.

CERTIFICAZIONE DELL'ENERGIA VERDE

Il Fornitore, ai sensi della deliberazione AEEG ARG/elt 104/2011 e s.m.i., tramite Garanzia d'Origine, è tenuto a certificare la produzione di Energia Verde per tutti i Punti di Prelievo per i quali è stata attivata l'Opzione Verde per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo degli stessi. È obbligatorio rendere disponibile l'Opzione Verde per un quantitativo pari almeno al 50% (cinquanta per cento) del massimale pari a 200 (duecento) GWh.

Il Fornitore può accettare Ordinativi di Fornitura di Energia Verde oltre i suddetti quantitativi purché alle medesime condizioni disciplinate in Convenzione. Il Fornitore, al raggiungimento dei quantitativi di cui al precedente comma 1, qualora non intenda più accettare Ordinativi di Fornitura nei quali sia richiesta l'Opzione Verde, comunica ad APAC, anche a mezzo fax o via PEC, l'esaurimento della disponibilità dell'Opzione Verde.

La possibilità di richiedere l'Opzione Verde è discrezionale per le Amministrazioni Contraenti che autonomamente decidono se attivarla o meno, al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

L'Opzione Verde può essere richiesta esclusivamente al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura e deve essere a totale copertura dei consumi effettuati nell'arco della Fornitura dai singoli Punti di Prelievo per la quale è richiesta.

Il Fornitore s'impegna a dare esplicita ed intelligibile evidenza della presenza dell'Opzione Verde all'interno del documento di fatturazione per il Punto di Prelievo per il quale l'Opzione Verde è attivata.

Il Fornitore è obbligato a dimostrare con idonea documentazione la produzione di un quantitativo di Energia Verde, non inferiore al consumo totale fatturato ai Punti di Prelievo che abbiano attivato l'Opzione Verde. Le Amministrazioni Contraenti che hanno scelto l'Opzione Verde e APAC possono

controllare tale attestazione allo scadere dei relativi obblighi contrattuali.

UTILIZZO DEL MARCHIO PER L'OPZIONE VERDE

Il Fornitore, con la stipula della Convenzione, s'impegna a rendere disponibile un Logo o un Marchio che per la durata della fornitura è concesso in uso alle Amministrazioni Contraenti che abbiano attivato l'Opzione Verde, nonché, se disponibile, la licenza d'uso del suddetto Marchio. È facoltà di APAC e/o delle Amministrazioni Contraenti che abbiano attivato l'Opzione Verde non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore; è altresì facoltà delle Amministrazioni Contraenti chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e la relativa licenza d'uso, restando inteso che nel caso il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste sono libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Marchio o Logo proposto.

Il costo dell'utilizzo del suddetto Marchio o Logo è da intendersi remunerato nel corrispettivo di cui alla Convenzione.

PREZZI DI FORNITURA

I prezzi di fornitura saranno divisi nelle fasce orarie F1, F2 e F3 come previsto dalla Tabella 6 del TIV.

Per le Amministrazioni dotate di misuratore integratore viene considerata un'unica fascia di riferimento.

I prezzi di fornitura PMONORARIO, PF1, PF2 e PF3 saranno fissi e invariabili per tutta la durata dei contratti, e nello specifico riguardano:

- a. PUNTI DI PRELIEVO MONORARI (dotati di misuratore integratore)

$$P = P0_{\text{MONORARIO}}$$

- b. PUNTI DI PRELIEVO MULTIORARI (dotati di misuratore orario od elettronico)

$$P_n = P0_n$$

ILLUMINAZIONE PUBBLICA:

- c. PUNTI DI PRELIEVO MONORARI (dotati di misuratore integratore)

$$P = P0_{\text{MONORARIO (IP)}}$$

- d. PUNTI DI PRELIEVO MULTIORARI (dotati di misuratore orario od elettronico)

$$P_n = P0_{n \text{ (IP)}}$$

dove:

$$P0_{\text{MONORARIO}}, P0_n, P0_{\text{MONORARIO (IP)}}, P0_{n \text{ (IP)}} = \text{prezzi base di offerta}$$

$$n = F1, F2, F3$$

Per i Punti di Prelievo dotati di misuratore integratore, qualora il distributore locale provvedesse all'installazione di un misuratore orario in corso di contratto, a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'installazione, l'energia elettrica sarà fatturata applicando la tariffa per fascia fino alla scadenza della Convenzione.

Oltre ai prezzi dell'energia saranno applicati gli oneri di dispacciamento del mercato libero, gli oneri di trasporto, le componenti A e UC del mercato libero, le imposte e l'IVA, e ogni altro onere o componente o elemento di prezzo, a qualunque titolo introdotto, anche attualmente non previsti e introdotti successivamente alla data di inizio della fornitura, purché espressamente riguardanti il mercato libero.

Oltre agli oneri di cui ai precedenti articoli, sono totalmente a carico del Fornitore i seguenti costi:

1. oneri su emissioni di CO2 come previsto dalla direttiva 2003/87/CE e successive modificazioni e/o integrazioni; nessun addebito sarà posto a carico delle Amministrazioni per questa voce;
2. oneri di scambio: lo scambio di energia, di cui al Titolo 2 dell'Allegato A della Delibera dell'Autorità n. 48/04 e successive modificazioni, compresa la trasmissione dei dati alle Autorità competenti, risulta a carico del Fornitore e pertanto non comporta costi od oneri per le Amministrazioni Contraenti;
3. oneri di sbilanciamento così come definito dall'art. 40 della Delibera dell'Autorità 111/06 e s.m.i., per il quale le Amministrazioni non sosterranno alcun costo aggiuntivo;
4. componente tariffaria UCI (perequazione dei costi di acquisto dell'energia del mercato vincolato), propria del mercato di maggior tutela, che, in nessun modo, dovrà essere fatturata;
5. oneri conseguenti all'applicazione del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 art. 11 così come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 art. 4 (cosiddetti oneri per Certificati Verdi);
6. corrispettivo PPE (prezzo perequazione energia) previsto dal TIV - Testo integrato vendita Delibera dell'Autorità n. 156/07 e s.m.i., a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dall'1 gennaio 2008.

NUOVI PUNTI DI PRELIEVO

Tutte le condizioni contrattuali dovranno essere applicabili anche a ulteriori Punti di Prelievo, che le Amministrazioni Contraenti ritenessero conveniente aggiungere a quelle già conferite.

Il Fornitore s'impegna ad attivare la fornitura dei suddetti nuovi Punti di Prelievo secondo quanto previsto dal presente Capitolato e dalla Convenzione.

Il Fornitore s'impegna, inoltre, a fornire alle Amministrazioni, qualora richiesto, tutto il supporto tecnico per gestire le operazioni di stima relative a nuovi allacciamenti.

CAPITOLO 2 – SERVIZI CONNESSI

REPORTISTICA AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Reportistica Mensile Fatturazione

Il Fornitore si obbliga a trasmettere alle Amministrazioni Contraenti, un Report mensile, formulato sulla

base del fac simile nell'Allegato al capitolato tecnico - Report mensile", in formato ".xls" o equivalente.

I suddetti report dovranno essere trasmessi in formato elettronico, in accordo con la singola Amministrazione Contraente, nel rispetto dei canali (email/pec) che saranno concordati con la stessa Amministrazione Contraente.

Qualora nel report siano presenti dati relativi a consumi stimati, il Fornitore deve trasmettere un nuovo report mensile completo, sostitutivo di quello precedentemente inviato, contenente i dati di consumo modificati a seguito dell'imputazione dei consumi reali, contestualmente alla trasmissione della/e corrispondente/i fattura/e di conguaglio.

Il Fornitore non è tenuto all'invio di un nuovo report solo in occasione dei conguagli legati alla rettifica dei valori della componente di costo del dispacciamento.

Il nuovo report mensile deve contenere anche tutti i dati di tutti i POD già trasmessi, anche se riferiti a consumi reali, allo scopo di poter disporre di un prospetto di sintesi dei dati reali e definitivi di ciascun singolo mese.

Il Fornitore si obbliga altresì a mettere in condizione le Amministrazioni, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, per i Punti di Prelievo dotati di misuratore orario, di poter acquisire i consumi al quarto d'ora, ovvero in caso di indisponibilità di questi i consumi orari, attraverso propri strumenti ovvero fornendo formazione alle Amministrazioni per l'utilizzo di strumenti messi a disposizione dai distributori.

Report Dati di Sintesi

Il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere a ogni Amministrazione Contraente il Report secondo il fac simile nell'Allegato al capitolato tecnico - Dati di sintesi", su base annuale, in formato ".xls" o equivalente, completo di tutte le informazioni nello stesso riportate e contenente i dati di fornitura dalla data di attivazione del servizio alla data del termine dell'Ordinativo di fornitura, comprensivo di eventuali conguagli, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla scadenza della fornitura stessa.

REPORTISTICA APAC

Reportistica Monitoraggio Convenzione

APAC si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, l'elaborazione di reports specifici in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare ad APAC entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato da APAC mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dall'APAC; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.

In particolare può essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni anche per via telematica e riguardanti tra l'altro:

- a. le Amministrazioni Contraenti;
- b. gli Ordinativi di Fornitura ricevuti, suddivisi per Amministrazione Contraente, completi del quantitativo stimato di contratto;
- c. la data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- d. la data di attivazione della fornitura;
- e. i punti di prelievo attivati;
- f. il quantitativo presunto della fornitura per ciascun punto di prelievo;
- g. i consumi di energia rilevati, suddivisi per Amministrazione Contraente e per ciascun punto di prelievo, completi di:
 - consumo mensile di energia per fascia oraria;
 - diagramma di prelievo;
 - importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente.

Reportistica Dati di sintesi

Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere ad APAC, entro 2 (due) mesi prima della scadenza della Convenzione, un file conforme all' "Allegato al capitolato tecnico – Dati di sintesi" - contenente l'anagrafica completa di tutti i punti di prelievo attivati nel corso della Convenzione completo di tutte le informazioni nello stesso riportate.

CALL CENTER

Il Fornitore deve mettere a disposizione delle Amministrazioni, dalla data di attivazione della Convenzione un call center comunicando un numero telefonico e un indirizzo di posta elettronica certificata, funzionante dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, che funga da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione e invio della documentazione, di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a) dell'Allegato Capitolato amministrativo, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. richieste di chiarimento sulle modalità di attivazione del servizio;
2. richieste relative allo stato di attivazione del servizio;
3. richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione.

[illegible]

[illegible]

Nota bene: per ogni riga, individuando un POD, devono essere compilati tutti i campi riportati

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIU' BASSO AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.P. N. 2/2016 E DELL'ART. 95 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA CONCLUSIONE DI UNA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI IN FAVORE DEI SOGGETTI E DEGLI ENTI INDIVIDUATI ALL'ART. 39 BIS, COMMA 3, DELLA L.P. N. 3/2006, E ALL'ART. 5 DELLA L.P. N. 2/2016 - LOTTO UNICO.
CIG: 6983394F05

- CAPITOLATO AMMINISTRATIVO -

L'Impresa aggiudicataria
"EDISON ENERGIA S.p.A."
Il Legale Rappresentante
- sig.ra Anna Fortunato -

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia provinciale per gli appalti e contratti
Servizio Contratti e centrale acquisti
Il Dirigente
- dott. Guido Baldessarelli -

L'UFFICIALE ROGANTE
- dott.ssa Gianna Scopel -

SOMMARIO

SOMMARIO	2
PREMESSE.....	3
ARTICOLO 1 - FORMA DELLA CONVENZIONE.....	4
ARTICOLO 2 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE	4
ARTICOLO 3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE.....	5
ARTICOLO 4 - UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE.....	5
ARTICOLO 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA.....	6
ARTICOLO 6 - OBBLIGAZIONI A CARICO DEL FORNITORE.....	6
ARTICOLO 7 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA FORNITURA	8
ARTICOLO 8 – SERVIZI CONNESSI E CONTROLLI	8
ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA.....	9
ARTICOLO 10 - SICUREZZA.....	10
ARTICOLO 11 - EROGAZIONE DELL’ENERGIA VERDE	11
ARTICOLO 12 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO	11
ARTICOLO 13 - REFERENTE DELLA FORNITURA E RESPONSABILE TECNICO	11
ARTICOLO 14 - SUPERVISIONE E CONTROLLO.....	12
ARTICOLO 15 - CORRISPETTIVI DOVUTI, MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE	12
ARTICOLO 16 - CESSIONE DEI CREDITI/DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA	14
ARTICOLO 17 – SUBAPPALTO	15
ARTICOLO 18 - TUTELA DEI LAVORATORI	16
ARTICOLO 19 - GARANZIA DEFINITIVA	16
ARTICOLO 20 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA.....	17
ARTICOLO 21 - PENALI	18
ARTICOLO 22 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E/O DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA	20
ARTICOLO 23 - CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA.....	20
ARTICOLO 24 - RECESSO.....	22
ARTICOLO 25 - RISERVATEZZA.....	22
ARTICOLO 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	23
ART. 27 FALLIMENTO E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE	24
ART. 28 MODIFICA DELLA CONVENZIONE DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ	24
ART. 29 SPESE CONTRATTUALI.....	24
ARTICOLO 30 - CLAUSOLA FINALE	24

PREMESSE

Nella Convenzione, nel presente Capitolato Amministrativo, nel Capitolato Tecnico e in tutti i loro allegati ai seguenti termini è attribuito il significato di seguito specificato:

AEEGSI: l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico. Autorità indipendente istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell'energia elettrica, del gas e dei servizi idrici;

Ordinativo/Ordine di Fornitura/Singolo contratto di fornitura: il documento, comprensivo degli eventuali allegati, con cui le Amministrazioni Contraenti manifestano la volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione della Fornitura e dei servizi connessi richiesti, secondo quanto previsto all'art. 9 del presente Capitolato amministrativo;

Importo della Fornitura/servizio: l'importo complessivo della fornitura e servizi connessi oggetto dei singoli Contratti di Fornitura, IVA esclusa;

Importo massimo contrattuale: l'importo massimo stimato, oggetto della presente Convenzione, pari a Euro 10.000.000,00, IVA esclusa; l'importo massimo contrattuale potrà essere incrementato nel rispetto della normativa vigente;

Data di Attivazione della fornitura: data di inizio di erogazione dell'energia elettrica coincidente salvo diversa data concordata tra le parti, con il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura;

Punto di Prelievo: così come definito all'art. 1 del TIT e la cui titolarità è riconducibile esclusivamente a un'Amministrazione Pubblica individuata dall'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché ad uno dei soggetti che ai sensi della normativa vigente sono legittimati ad utilizzare il sistema delle Convenzioni ed identificato in maniera univoca da un codice POD (Point of Delivery) e dall'anagrafica richiesta nell'Ordinativo di fornitura e nei relativi allegati;

Opzione Verde: l'opzione facoltativa, attivabile dalle Amministrazioni Contraenti per i singoli Punti di Prelievo al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura e che prevede la certificazione di provenienza dell'energia adoperata da fonte rinnovabile (idroelettrica, eolica, solare, biomassa) per un ammontare almeno pari al consumo fatturato all'Amministrazione Contraente per i Punti di Prelievo per i quali si è attivata tale opzione; in caso di attivazione di tale opzione l'Aggiudicatario applicherà il sovraccosto offerto;

Giorni lavorativi: i giorni della settimana, compresi i giorni festivi patronali e esclusi sabato, domenica e festivi del Comune di Trento;

Sito delle Convenzioni: lo spazio web dedicato al sistema delle Convenzioni presente sul sito il cui indirizzo è: www.mercurio.provincia.tn.it, gestito tramite strumenti di "Information Technology";

Referente della Fornitura: il soggetto individuato dal Fornitore incaricato di coordinare le attività oggetto della fornitura e dei servizi connessi previsti in Convenzione, di cui al successivo art. 13;

ARTICOLO 1 - FORMA DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione è stipulata in forma pubblica amministrativa e in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 2 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. La Convenzione è regolata dai principi in essa contenuti, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dalla normativa e dai regolamenti di settore.
2. L'esecuzione della Fornitura e dei servizi connessi oggetto della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura sono regolati da:
 - a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2: "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012", come modificata dalla legge provinciale 29 dicembre 2016, n.19: "Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017"
 - b) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", per quanto applicabile;
 - c) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - d) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23", per quanto applicabili;
 - e) la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
 - f) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
 - g) la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
 - h) le norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - i) Deliberazione AEEG ARG/elt 104/2011 e s.m.i.
3. Nel caso in cui una o più previsioni della Convenzione dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in

vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito della Convenzione stessa.

4. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni della Convenzione risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare alla stessa un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto e assicurino un'esecuzione della Convenzione conforme al suo spirito e agli scopi intesi dalle Parti.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a erogare la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi secondo le modalità e con le caratteristiche minime previste nel Capitolato Tecnico, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti mediante gli Ordinativi di Fornitura, sino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale, di cui alle premesse del presente Capitolato amministrativo, pari a Euro _____,00 (_____/00), Iva esclusa.
2. Unitamente all'erogazione della fornitura di energia, di cui al precedente comma 1, il Fornitore deve erogare ulteriori attività, definite "Servizi connessi" di cui al Capitolo 2 dell'allegato Capitolato Tecnico e del successivo art. 8, comunque necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.
3. I corrispettivi dei servizi previsti al comma 2 devono intendersi inclusi nell'importo della fornitura di energia corrisposto dall'Amministrazione Contraente.
4. L'erogazione della fornitura e dei servizi, di cui al precedenti commi 1 e 2, dovrà necessariamente rispondere ai requisiti minimi e alle prescrizioni stabilite nella Convenzione.
5. La stipula della convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti né tanto meno APAC, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente a un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale, così come definito nelle premesse del presente Capitolato Amministrativo, gli Ordinativi di Fornitura, deliberati dalle Amministrazioni Contraenti.
6. APAC si riserva di esercitare l'opzione di aumentare l'importo massimo contrattuale nella percentuale fino ad un massimo del 20%, alle medesime condizioni di aggiudicazione, ove i quantitativi originari risultino raggiunti prima della scadenza naturale della Convenzione, valutate, altresì, le condizioni economiche della fornitura, previa sottoscrizione di apposito atto di sottomissione.

ARTICOLO 4 - UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle Amministrazioni Contraenti a partire dalla data di attivazione della stessa indicata dal successivo art. 5.
2. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 26 e 28 del D.Lgs. n. 81/2008, le Amministrazioni Contraenti devono valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo Contratto di Fornitura.
3. Qualora necessario, l'Amministrazione Contraente deve quantificare i relativi costi di

sicurezza e redigere il “Documento unico di valutazione dei rischi” (c.d. DUVRI); documento che deve in tal caso essere allegato all’Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso

ARTICOLO 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA

1. La Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha scadenza dopo 12 (dodici) mesi, salvo l’esaurimento dell’importo massimo contrattuale, di cui all’art. 3, comma 1, anche eventualmente incrementato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del presente Capitolato Amministrativo; entro la predetta scadenza le Amministrazioni contraenti possono aderire alla Convenzione attraverso l’emissione di un Ordinativo di fornitura; la Convenzione resta valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei predetti Ordinativi e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.
2. Ai fini della conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo Contraente, tale durata potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura medesima, come disposto dall’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016.
3. I singoli Contratti di fornitura, conclusi a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura, avranno durata fino a un massimo di 12 (dodici) mesi dalla data di attivazione della stessa Fornitura, secondo quanto previsto dal presente Capitolato amministrativo e dal Capitolo 1, Paragrafo 2 del Capitolato Tecnico. La durata degli ordinativi di fornitura, in ogni caso, non potrà essere superiore ai 3 (tre) mesi successivi dalla data di scadenza della convenzione.
4. Non è comunque possibile aderire alla Convenzione qualora sia esaurito il valore massimo di cui all’art. 3, comma 1, anche eventualmente incrementato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del presente Capitolato Amministrativo.
5. Resta, altresì, espressamente inteso che, qualora, per qualsiasi motivo cessi l’efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità della fornitura e dei servizi connessi soprattutto nel caso in cui la stessa sia successivamente affidata a operatori economici diversi dal medesimo Fornitore.

ARTICOLO 6 - OBBLIGAZIONI A CARICO DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna a erogare la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi oggetto della Convenzione e nell’Ordinativo di Fornitura da parte di ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e nei suoi allegati.
2. Il Fornitore si obbliga a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi allegati, pena la risoluzione della Convenzione medesima e/o dei singoli Contratti di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente può risolvere unicamente l’Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti.
4. Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi, altresì, alle

caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico; in ogni caso, il Fornitore si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

5. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nella Convenzione, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all'erogazione delle attività e dei servizi connessi oggetto della Convenzione medesima, nonché a ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative a eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
6. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale può accedere agli uffici delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che è cura e onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
7. Il Fornitore, inoltre, s'impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture e il personale necessari per l'esecuzione dei contratti di fornitura secondo quanto specificato nella Convenzione;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) manlevare e tenere indenni le Amministrazioni Contraenti e APAC da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, anche mediante apposito sistema informatico, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti e ad APAC, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità della fornitura e servizi connessi alle norme previste nella Convenzione e di ricevere la reportistica necessaria;
 - e) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, anche mediante apposito sistema informatico, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - f) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni Contraenti o da APAC; per quanto di rispettiva ragione;
 - g) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti e ad APAC, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa nonché negli organismi tecnici e amministrativi coinvolti nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute e i nominativi dei nuovi responsabili; tale comunicazione deve pervenire formalmente entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'intervenuta modifica;
 - h) non opporre ad APAC e alle Amministrazioni Contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relativa alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi connessi;
 - i) dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti interessate o ad APAC, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.

8. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale pattuito; il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di APAC, assumendosene ogni relativa alea.
9. Il Fornitore prende atto e accetta che la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi oggetto della Convenzione devono essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Contraenti.
10. I servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidati al Fornitore in via esclusiva; pertanto le Amministrazioni Contraenti e/o APAC, per quanto di propria competenza, possono affidare gli stessi servizi/forniture anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.
11. Resta espressamente inteso che APAC non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni Contraenti. Ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.
12. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti e ad APAC, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, di cui all'art. 14 del presente Capitolato Amministrativo e del Capitolato Tecnico, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

ARTICOLO 7 – MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA FORNITURA

1. Le prestazioni contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni Contraenti devono essere eseguite:
 - a) senza interferire nel normale lavoro delle Amministrazioni Contraenti definendo con le medesime le modalità e i tempi di intervento;
 - b) nella consapevolezza che i locali delle medesime Amministrazioni Contraenti continueranno a essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;
 - c) salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
2. Il fornitore si impegna a fornire alle risorse professionali impiegate per l'esecuzione della fornitura/servizi di cui alla Convenzione i mezzi necessari e adeguati all'attività che verrà richiesta.
3. Qualora particolari esigenze di espletamento delle attività richiedano la presenza di risorse professionali del Fornitore presso gli uffici dell'Amministrazione Contraente, le stesse dovranno attenersi a un orario di lavoro compatibile con quello in vigore per il personale della Committente medesima.

ARTICOLO 8 – SERVIZI CONNESSI E CONTROLLI

1. APAC si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni

contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, l'elaborazione di reports specifici in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare all'APAC secondo i termini e le modalità specificate nell'allegato Capitolato tecnico. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate devono essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati dall'APAC.

2. Con riferimento alla fatturazione e rendicontazione, il Fornitore si impegna, inoltre, a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato elettronico relativi ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e, comunque, della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali.
3. Il Fornitore deve mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti, dalla data di attivazione della Convenzione, un call center, secondo le modalità previste al Capitolo 2, Paragrafo 3, dell'allegato Capitolato Tecnico.
4. Fermo quanto stabilito al successivo art. 9, prima della stipula della Convenzione, il Fornitore deve predisporre, nel termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della nota formale di APAC, secondo le specifiche tecniche richieste, il collegamento mediante internet per la registrazione alla piattaforma Mercurio e per l'accesso al negozio elettronico provinciale relativo alla Convenzione anche al fine di:
 - a) dichiarare l'indirizzo di posta elettronica certificata finalizzato al ricevimento delle comunicazioni da parte delle Amministrazioni Contraenti;
 - b) ricevere gli Ordinativi di Fornitura inviati dalle Amministrazioni Contraenti con modalità telematica; in tal senso, il Fornitore deve apprestare tutti gli strumenti necessari per la corretta ricezione degli Ordinativi di Fornitura trasmessi dalle Amministrazioni Contraenti avvalendosi di strumenti di sottoscrizione digitale degli Ordinativi stessi, idonei, secondo la vigente disciplina in materia, a determinare il perfezionamento del contratto;
 - c) monitorare costantemente la situazione degli Ordinativi di Fornitura.

ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA

1. La Convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle Amministrazioni Contraenti a partire dalla data di attivazione indicata al precedente art. 5.
2. Sono legittimate a utilizzare la Convenzione, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni Contraenti come definite nelle premesse della Convenzione.
3. L'Ordinativo di Fornitura consiste in un negozio elettronico - vale a dire in un documento informatico confermato con idoneo strumento di sottoscrizione e trasmesso con modalità telematiche, secondo la vigente disciplina in materia, dall'Amministrazione Contraente.
4. Per la validità dell'Ordinativo di Fornitura, l'Ordinativo medesimo deve essere preceduto dalla registrazione a sistema e dalla relativa contestuale certificazione (anche in via telematica) da parte dell'Amministrazione Contraente attestante la sussistenza dei necessari poteri di chi sottoscrive. Resta inteso che le registrazioni delle Amministrazioni Contraenti non comportano, in capo ad APAC, una verifica dei poteri di acquisto attribuiti a ciascun Punto Ordinante.
5. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione ad Ordinativi di Fornitura provenienti

da un soggetto non legittimato ad utilizzare la Convenzione, deve, tempestivamente e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento, informare l'Amministrazione Contraente e APAC, motivando le ragioni del rifiuto. Qualora il Fornitore dia esecuzione ad Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, la fornitura/i servizi oggetto di tali Ordinativi di Fornitura non vengono conteggiati nel quantitativo massimo.

6. Gli Ordinativi di Fornitura, comprensivi dell'indicazione dei relativi Punti di Prelievo, dovranno essere inviati unitamente a un'autocertificazione dei consumi dell'anno precedente relativi ai Punti di Prelievo oggetto dell'Ordinativo di Fornitura.
7. L'Amministrazione si impegna a rilasciare al Fornitore, contestualmente all'invio dell'Ordinativo di Fornitura, la delega (nella forma di mandato senza rappresentanza ex. art. 1705 cod. civ.), per la stipula dei contratti per il servizio di trasporto e il servizio di dispacciamento ai sensi della delibera dell'Autorità ARG/elt 107/09 e s.m.i..
8. Qualora l'Ordinativo di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, l'Ordinativo di Fornitura medesimo non ha validità e il Fornitore non deve darvi esecuzione; quest'ultimo, tuttavia, deve dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo stesso. In tal caso l'Amministrazione può emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.
9. I singoli contratti attuativi della Convenzione si concludono con la ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura trasmessi dalle medesime Amministrazioni Contraenti con le modalità sopra indicate.
10. Il Fornitore prende atto, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di revocare l'Ordinativo di Fornitura, avvalendosi del/i medesimo/i strumento/i utilizzato/i per l'invio dell'Ordinativo di Fornitura, da esercitarsi entro 1 (uno) giorno lavorativo dalla trasmissione dell'Ordinativo di Fornitura; decorso il predetto termine, l'Ordinativo di Fornitura è irrevocabile anche da parte dell'Amministrazione Contraente e, per l'effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura/ai servizi richiesti.
11. Decorso il termine di cui al precedente comma, il Fornitore deve dare conferma dell'avvenuto ricevimento dell'Ordinativo di Fornitura, mediante comunicazione all'Amministrazione Contraente entro un 1 (uno) giorno lavorativo successivo e quindi entro 2 (due) giorni lavorativi successivi dalla ricezione dell'ordine, avvalendosi del/i medesimo/i strumento/i utilizzati per l'invio dell'Ordinativo di Fornitura.
12. Per le finalità di cui ai precedenti commi, la data di ricezione dell'Ordine, tenuto conto che l'invio dello stesso avviene mediante strumento telematico confermato con idoneo strumento di sottoscrizione secondo la vigente disciplina in materia, si assume coincidente con la data di invio andata a buon fine.

ARTICOLO 10 - SICUREZZA

1. Il Fornitore si impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al d. lgs. n. 81/2008
3. Il fornitore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

ARTICOLO 11 - EROGAZIONE DELL'ENERGIA VERDE

1. Il Fornitore si impegna, secondo i termini e le modalità di cui al Capitolo 1, Paragrafo 5 dell'allegato Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di energia verde per le Amministrazioni che attivano l'opzione verde nell'Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei punti di prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% (cinquanta per cento) del massimale della Fornitura.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, ove APAC abbia accettato il logo o marchio proposto dal Fornitore, come stabilito al Capitolo 1, Paragrafo 6, dell'allegato Capitolato Tecnico, il Fornitore medesimo deve mettere a disposizione delle Amministrazioni contraenti, che hanno attivato l'Opzione Verde nell'Ordinativo di Fornitura, il logo o marchio proposto, secondo i termini della licenza d'uso proposta. E' facoltà delle Amministrazioni contraenti non accettare il logo o marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni contraenti chiedere al Fornitore di modificare il suddetto logo o marchio e/o la relativa licenza d'uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni contraenti, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il logo o marchio proposto.

ARTICOLO 12 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ciascuna Amministrazione Contraente nomina il Responsabile del Procedimento, oltre all'eventuale Direttore dell'esecuzione e l'eventuale coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal D.Lgs. 81/2008, ai sensi di quanto stabilito all'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione Contraente, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo Contratto di Fornitura attuativo della Convenzione i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 13 - REFERENTE DELLA FORNITURA E RESPONSABILE TECNICO

1. L'Aggiudicatario deve nominare un Referente della Fornitura oggetto della Convenzione, comunicando ad APAC prima della stipula della Convenzione il suo nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica.
2. Il Referente della Fornitura deve avere capacità di rappresentare a ogni effetto il Fornitore. Il Referente della Fornitura è il referente nei confronti di APAC e delle Amministrazioni Contraenti. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Referente della Fornitura, deve darne tempestivamente comunicazione ad APAC.

3. Inoltre, il Fornitore dovrà nominare un Responsabile Tecnico della Fornitura che avrà il compito di supportare le Amministrazioni negli aspetti di tipo tecnico/operativo. Il suo nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica dovranno essere comunicati ad APAC prima della stipula contrattuale. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile Tecnico della Fornitura, dovrà darne tempestivamente comunicazione ad APAC.

ARTICOLO 14 - SUPERVISIONE E CONTROLLO

1. Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura sono svolte, rispettivamente, da APAC e dalle Amministrazioni Contraenti, alle quali è demandata anche l'applicazione delle penali di propria competenza.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni contraenti.
3. Al fine delle verifiche inerenti la regolarità e la correttezza dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, APAC può avvalersi anche di altri enti od organi accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005.
4. Per tutta la durata della Convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura stipulati dalle Amministrazioni, al fine di verificare la correttezza del processo di fatturazione a quanto prescritto nella presente Convenzione e nell'ulteriore documentazione contrattuale, APAC potrà effettuare, anche avvalendosi di un Organismo terzo, appositi controlli.
5. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, APAC e/o le Amministrazioni Contraenti, in conformità a quanto previsto al successivo art. 24, si riservano la facoltà di risolvere la Convenzione e/o l'Ordinativo di fornitura.
6. I costi delle verifiche di cui al presente articolo, riferiti sia agli Ordinativi di Fornitura sia alla Convenzione, sono a totale carico del Fornitore, fino a un importo massimo complessivo di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). In tali casi, APAC, può rivalersi anche attraverso la garanzia definitiva prestata dal Fornitore di cui al successivo art. 20.
7. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) n. 1 del 10 gennaio 2008, provvedono a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura.

ARTICOLO 15 - CORRISPETTIVI DOVUTI, MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

1. I corrispettivi contrattuali, indicati nell'offerta economica del Fornitore, sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi e invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla data di attivazione, di cui al Capitolo 1, Paragrafo 2 del Capitolato tecnico, e si riferiscono a forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei

singoli Ordinativi di Fornitura, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che fossero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

4. Con riferimento a ogni singolo Contratto di Fornitura, le fatture relative alle forniture ivi previste, sono emesse con cadenza mensile dall'Aggiudicataria conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nella Convenzione. In particolare, le suddette fatture, devono essere emesse, intestate e inviate alle Amministrazioni Contraenti secondo le modalità di cui ai successivi commi. Le Amministrazioni provvederanno al successivo pagamento dei corrispettivi spettanti al Fornitore al presente articolo, fatto salvo quanto previsto all'art. 17 comma 4, del presente Capitolato Amministrativo in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.
5. Ciascuna fattura emessa, fatta salva la ritenuta di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, deve indicare il riferimento alla Convenzione e al singolo Ordinativo di Fornitura, il CIG derivato, il codice IPA dell'Amministrazione contraente nonché il riferimento ai singoli Punti di Prelievo cui si riferisce con l'indicazione dei relativi consumi e delle tariffe applicate. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione Contraente di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo. Su richiesta dell'Amministrazione il Fornitore è tenuto a predisporre un'unica fattura che comprenda più POD secondo raggruppamenti forniti dall'Amministrazione e comunicati al momento dell'attivazione della fornitura di cui al Capitolo 1, Paragrafi 2 e 8, del Capitolato tecnico.
6. A ogni fattura dovrà essere allegata la reportistica prevista di cui al Capitolo 2, Paragrafo 1 "a. Reportistica Mensile Fatturazione", del Capitolato tecnico. L'omessa allegazione alla singola fattura di tale reportistica comporta la sospensione del pagamento della medesima fattura da parte dell'Amministrazione contraente fino all'invio della stessa.
7. L'emissione della fattura è disposta previa verifica di conformità in corso di esecuzione secondo le modalità previste all'art. 102, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura/servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nella Convenzione.
8. La verifica di conformità avviene entro 30 (trenta) giorni rispetto al mese di riferimento di cui ai precedenti commi 4 e 5, ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'Aggiudicataria.
9. I predetti corrispettivi devono essere corrisposti a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura e accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente intestato al Fornitore e comunicato dal medesimo, ai sensi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
10. Successivamente all'emissione del certificato di conformità definitivo l'Amministrazione Contraente può procedere al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite; il medesimo certificato costituisce documentazione necessaria allo svincolo della garanzia definitiva a norma del successivo art. 20, comma 5.
11. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione Contraente di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da trasmettere per la verifica di conformità al fine di agevolare le attività di verifica, controllo e fatturazione.
12. L'Amministrazione Contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità del

Fornitore (e degli eventuali subappaltatori) in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, operando secondo le disposizioni di legge vigenti.

13. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*), in caso di ottenimento da parte della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
14. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente noto alle Amministrazioni Contraenti e ad APAC, per quanto di propria competenza, le variazioni circa le modalità di accredito indicate nella Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni siano state pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni.
15. APAC non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Amministrazioni Contraenti.

ARTICOLO 16 - CESSIONE DEI CREDITI/DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA

1. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nel rispetto dell'articolo 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e dei limiti previsti all'art. 26, comma 12, della L.P. n. 2/2016.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e della legge del 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile all'Amministrazione Contraente qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. L'Amministrazione Contraente non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Aggiudicataria intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della L.P. n. 2/2016.
4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile all'Amministrazione Contraente solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità all'Amministrazione Contraente, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stessa Amministrazione Contraente. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui l'Amministrazione Contraente ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base alla

Convenzione e agli Ordinativi di Fornitura, pena l'automatica inopponibilità della cessione all'Amministrazione stessa.

6. E' vietata la cessione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della L.P. n. 2/2016 e dall'art. 106, c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
7. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e APAC, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di fornitura e la Convenzione.

ARTICOLO 17 – SUBAPPALTO

[In caso il Fornitore abbia dichiarato di fare ricorso al subappalto]

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della L.P. n. 2/2016 e dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto del presente servizio è ammesso, entro il limite massimo del 30 % (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto.
2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la Stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'appaltatore, in occasione dello stato di avanzamento di cui al precedente art. 13.
4. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 della L.P. n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
6. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario/aggiudicatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

[In caso il Fornitore non abbia dichiarato di fare ricorso al subappalto]

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 18 - TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'Aggiudicataria e gli eventuali subappaltatori sono tenuti a osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L'Aggiudicataria dichiara di essere a conoscenza della possibilità di ottenere le informazioni circa gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, previdenza e assistenza dei lavoratori presso il Servizio Lavoro dell'ente Provincia autonoma di Trento e presso le sedi degli enti I.N.P.S. ed I.N.A.I.L. della medesima provincia.
3. L'Aggiudicataria è obbligata in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.

ARTICOLO 19 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Il Fornitore è obbligato a costituire un'unica garanzia definitiva a favore sia di APAC che delle Amministrazioni Contraenti del 10 % (dieci per cento) dell'importo massimo contrattuale. Si applicano le riduzioni indicate all'articolo 93, comma 7 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50.
2. La garanzia definitiva deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti gli Ordinativi di Fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione della Convenzione la stessa sarà trattenuta da APAC.
3. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni nascenti dall'esecuzione delle attività previste dalla Convenzione e dai singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti, anche se è prevista l'applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/APAC hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali.
4. La garanzia opera nei confronti di APAC a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla Ricezione degli Ordinativi di Fornitura.
5. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi; pertanto, la garanzia è svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/APAC, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della

piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

6. La garanzia definitiva può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo di 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono ad APAC i documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun Ordinativo di Fornitura, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati ad APAC direttamente dal Fornitore.
7. In ogni caso lo svincolo definitivo della garanzia residua avviene solo previo consenso espresso in forma scritta da APAC.
8. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di APAC.
9. Nel caso di integrazione della Convenzione, l'Aggiudicataria deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
10. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo APAC ha la facoltà di dichiarare risolta la Convenzione.
11. L'incameramento della garanzia, anche se per penali o altri inadempimenti-in danno delle Amministrazioni Contraenti, può avvenire solo con atto della Provincia autonoma di Trento – APAC. Per tale finalità le Amministrazioni Contraenti richiedono, per gli inadempimenti contrattuali del Fornitore nei loro confronti, alla Provincia autonoma di Trento – APAC l'incameramento della garanzia in nome e per conto loro.

ARTICOLO 20 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di APAC e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali a esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di un'adequata polizza assicurativa (RCT/RCO/) a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l'intera durata della Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio, infortuni e responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare, detta polizza tiene indenni le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione e ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolvono di diritto con conseguente ritenzione della garanzia definitiva prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di

risarcimento del maggior danno subito.

3. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa contro il furto e contro il danneggiamento accidentale dei beni forniti in noleggio operativo. Per la prova dell'esistenza di tale polizza, si applica quanto indicato nel comma precedente

ARTICOLO 21 - PENALI

1. Con riferimento alla Convenzione, in caso d'inadempimento, non imputabile ad APAC ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, sono previste le penali (applicate da APAC) che seguono:

- a) **Call Center, di cui al Capitolo 2, Paragrafo 3, del Capitolato tecnico.**

In caso di mancata operatività del Call Center che si protragga per oltre 2 (due) ore continuative rispetto all'orario di apertura previsto, verrà applicata da parte di APAC, nei confronti del Fornitore, una penale pari a Euro 20,00 (venti/00), per ogni ora di mancata operatività.

- b) **Reportistica, di cui al Capitolo 2, Paragrafo 2 "a. Reportistica Monitoraggio Convenzione", del Capitolato tecnico.**

In caso di mancati invii della prevista reportistica, verrà applicata da parte di APAC, nei confronti del Fornitore, la penale pari a Euro 100,00 (cento/00), per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini previsti dal medesimo Paragrafo.

- c) **Reportistica, di cui al Capitolo 2, Paragrafo 2 "b. Reportistica Dati di sintesi", del Capitolato tecnico.**

In caso di mancati invii della prevista reportistica, verrà applicata da parte di APAC, nei confronti del Fornitore, la penale pari a Euro 50,00 (cinquanta/00), per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini previsti dal medesimo Paragrafo.

- d) **Referente della Fornitura e Responsabile tecnico, di cui al precedente art. 13.**

In caso di mancata messa a disposizione o comunicazione del Responsabile della Fornitura o del Responsabile tecnico, verrà applicata da parte di APAC, nei confronti del Fornitore, la penale pari a Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo.

- d) **Altre non conformità.**

Per altre non conformità nell'esecuzione della fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'APAC una penale di valore da Euro 100,00 (cento/00), a Euro 2.000,00 (duemila/00), a seconda della gravità e a insindacabile giudizio di APAC.

2. Con riferimento al singolo Contratto di Fornitura, sono previste le penali (applicate dall'Amministrazione Contraente) che seguono:

- a) per ogni giorno di ritardo non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore, a caso fortuito oppure a grave e accertata negligenza imputabile al distributore, nonché nel caso in cui le informazioni fornite siano difformi da quelle presenti negli archivi del distributore, rispetto alla data di attivazione della fornitura o all'eventuale data concordata, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a 1 ‰ (un per mille) del valore del Contratto di Fornitura, IVA esclusa, e comunque non inferiore a 10,00 (dieci/00) Euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione e agli atti di gara: in tal caso le

Amministrazioni Contraenti applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizia a essere eseguita in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione e i suoi allegati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

- b) in caso di mancati invii delle previste reportistiche, di cui al Capitolo 2, Paragrafo 1 "b. Report Dati di Sintesi", del Capitolato tecnico, verrà applicata da parte dell'Amministrazione Contraente, nei confronti del Fornitore, la penale pari a Euro 100,00 (cento/00), per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini previsti dal medesimo Paragrafo.
 - c) per il caso in cui la tardiva attivazione delle utenze determini a carico dell'Amministrazione Contraente l'applicazione della tariffa di salvaguardia, il Fornitore deve farsi carico del maggior onere dovuto dall'Amministrazione Contraente rispetto ai prezzi di aggiudicazione ovvero deve rifondere la stessa Amministrazione dell'importo maggiore da questa corrisposto.
 - d) Per l'errata o inesatta produzione della fattura, per cui l'importo fatturato non sia corrispondente ai dati reali di consumo, le Amministrazioni Contraenti possono applicare al Fornitore, a partire dalla data della contestazione e con le modalità di cui ai successivi commi 9 e 10, una penale pari a Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo fino al valore massimo dell'1 ‰ (un per mille) dell'importo dell'Ordinativo di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni Contraenti applicano al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fattura non sia prodotta in modo corretto.
3. Inoltre, sono previste le penali (applicate dall'Amministrazione Contraente e/o da APAC) che seguono:
- a) Qualora il Fornitore non abbia assolto, anche in forma parziale, all'obbligo di cui all'art. 8 del Capitolato Tecnico, e cioè, non abbia certificato i quantitativi dovuti di energia verde o lo abbia fatto in maniera non conforme a quanto disciplinato nella presente Convenzione e nei relativi allegati, è tenuto, fatto salvo al risarcimento del maggior danno, a:
 - i. - assolvere, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'accertamento dell'inadempienza, l'impegno preso con l'Amministrazione Contraente e a corrispondere alle stesse una penale pari a un importo di 0,05 (zerovirgolazero cinque) Euro/cent per ogni kWh per il quale sia stata accertata l'inadempienza;
 - ovvero, alla restituzione entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'accertamento dell'inadempienza dell'importo versato dall'Amministrazione Contraente per l'opzione verde, e a corrispondere alla stessa una penale pari ad un importo di 0,10 (zerovirgoladieci) Euro/cent per ogni kWh erogato nella fornitura del punto di prelievo per il quale sia stata accertata l'inadempienza;
 - ii. al pagamento ad APAC di una penale di ammontare pari a 0,05 (zerovirgolazero cinque) Euro/cent per ogni kWh per il quale sia stata accertata l'inadempienza.
4. Le suddette penali sono cumulabili tra loro. In caso di reiterazione delle violazioni (più di tre volte per la stessa tipologia di infrazione) le penali potranno essere raddoppiate.
5. Il suddetto elenco in ogni caso non è esaustivo, ogni eventuale altra violazione della Convenzione o di quanto offerto in sede di gara costituirà titolo per avanzare contestazioni per inadempimento.
6. Le Amministrazioni Contraenti e/o APAC possono, nel rispetto della normativa fiscale,

compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia definitiva o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

7. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della singola Amministrazione Contraente, il Fornitore deve comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione Contraente medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione Contraente, a giustificare l'inadempienza, possono essere applicate al Fornitore le penali di cui ai commi precedenti, dall'inizio dell'inadempimento.
8. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di APAC, il Fornitore deve comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa APAC nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano ad APAC nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima APAC a giustificare l'inadempienza, possono essere applicate al Fornitore le penali di cui ai commi precedenti, dall'inizio dell'inadempimento.
9. Ciascuna Amministrazione Contraente può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto, stipulato a seguito dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
10. APAC, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
11. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
12. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo della Convenzione o del Singolo contratto di Fornitura, può trovare applicazione l'articolo 24 del presente Capitolato Amministrativo.

ARTICOLO 22 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E/O DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA

1. Per la disciplina della risoluzione della Convenzione e dei Singoli ordinativi di fornitura si applica l'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ARTICOLO 23 - CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA

1. Salvo quanto espressamente previsto all'art. 23 del presente Capitolato Amministrativo, con riferimento all'articolo 1456 del c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 del c.c., è facoltà di APAC procedere alla risoluzione della Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., nei seguenti casi:
 - a. qualora sia stata accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula della Convenzione e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - b. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui sia designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o sia incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - c. qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il Direttore generale o il Responsabile Tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - d. qualora siano intentate azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui, contro le Amministrazioni Contraenti e/o APAC;
 - e. in caso di esito negativo delle verifiche di cui al precedente art. 14 del presente Capitolato Amministrativo;
 - f. per inadempimento degli obblighi da parte del Fornitore previsti dall'art. 16 del presente Capitolato Amministrativo;
 - g. in caso di subappalto non autorizzato e, in caso sia autorizzato, per l'inosservanza degli obblighi, di cui all'art. 17 del presente Capitolato Amministrativo;
 - h. per inadempimenti da parte del Fornitore, secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 10, del presente Capitolato Amministrativo;
 - i. per mancanza di copertura assicurativa da parte del Fornitore, secondo quanto previsto dall'art. 21 del presente Capitolato Amministrativo;
 - j. qualora vi sia stata l'applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 22, comma 12, del presente Capitolato Amministrativo;
 - k. per la violazione delle deliberazioni della Autorità per l'energia elettrica il Gas e il sistema idrico;
 - l. la violazione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, di cui all'art. 9 del Contratto di Convenzione;
 - m. in caso d'inosservanza degli obblighi da parte del Fornitore, di cui all'art. 26, comma 4, del presente Capitolato Amministrativo.
2. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura/servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti.
3. Salvo quanto espressamente previsto all'art. 23 del presente Capitolato amministrativo, con

riferimento all'articolo 1456 del c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 del c.c., è facoltà dell'Amministrazione Contraente procedere alla risoluzione del Singolo contratto di fornitura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., nei seguenti casi:

- a. in caso di esito negativo delle verifiche di cui al precedente art. 14 del presente Capitolato Amministrativo;
 - b. qualora vi sia stata l'applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 22, comma 12, del presente Capitolato Amministrativo;
 - c. la violazione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, di cui all'art. 9 del Contratto di Convenzione.
4. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura, APAC ha diritto di escutere la garanzia definitiva prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i. Ove non sia possibile escutere la garanzia definitiva, è applicata una penale di equivalente importo, da comunicare al Fornitore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di APAC al risarcimento dell'ulteriore danno.
5. APAC, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 110, D.Lgs. n. 50/2016, può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'Aggiudicatario in sede di offerta.

ARTICOLO 24 - RECESSO

1. Per la disciplina del recesso dalla Convenzione e/o dai singoli Ordinativi di Fornitura si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 25 - RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui sia in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Contraenti e/o APAC, hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo contratto di fornitura ovvero la Convenzione, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti e/o all'APAC.

5. Il Fornitore può citare i contenuti essenziali della Convenzione, nei casi in cui ciò sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

ARTICOLO 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della Convenzione e dell'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura - le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. APAC tratta i dati relativi alla Convenzione e all'esecuzione della stessa, nonché dei singoli Ordinativi di Fornitura in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. Le Amministrazioni Contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura o con altre modalità, acconsentono espressamente al trattamento e all'invio ad APAC da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura. Gli stessi soggetti consentono, altresì, a che i dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dell'aggiudicatario e i prezzi di aggiudicazione siano diffusi tramite il relativo sito internet. La trasmissione dei dati dal Fornitore alle Amministrazioni Contraenti e, per esse, ad APAC avviene anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. n. 196/2003.
3. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
4. Le parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
5. In caso di violazione di dati personali, il Fornitore provvederà a comunicare, entro 24 (ventiquattro) ore ad APAC, riportando:
 - la descrizione della natura della violazione;
 - la quantità, anche approssimativa, di utenti coinvolti dalla violazione;
 - un'ipotesi delle possibili conseguenze;
 - i provvedimenti adottati o da adottare per impedire il ripetersi di tale situazione.
6. Nel caso in cui il Fornitore ricevesse da parte di soggetti terzi legittimati quali, a titolo di esempio non esaustivo, Forze di polizia, Organi inquirenti, Autorità Garante per la Privacy comunicazioni di qualsiasi genere relativamente al trattamento di dati personali deve immediatamente inoltrare tale comunicazione ad APAC.

ART. 27 FALLIMENTO E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della Legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

ART. 28 MODIFICA DELLA CONVENZIONE DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ

1. Per la disciplina delle modifiche della convenzione si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

ART. 29 SPESE CONTRATTUALI

1. L'imposta di bollo e l'imposta di registro relative alla convenzione e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

ARTICOLO 30 - CLAUSOLA FINALE

1. La Convenzione costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica alla Convenzione non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte di APAC e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non è sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvive ai suddetti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto le previsioni della Convenzione prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIU' BASSO AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.P. N. 2/2016 PER LA CONCLUSIONE DI UNA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI IN FAVORE DEI SOGGETTI E DEGLI ENTI INDIVIDUATI ALL'ART. 39 BIS, COMMA 3, DELLA L.P. N. 3/2006, E ALL'ART. 5 DELLA L.P. N. 2/2016 - LOTTO UNICO.
CIG: 6983394F05



ALLEGATO - SCHEMA OFFERTA ECONOMICA

La EDISON ENERGIA SPA, con sede in MILANO, Via FORO BUONAPARTE, 31 tel. 02 62221,
codice fiscale 08526440154, partita IVA n. 08526440154,

rappresentata da ALESSANDRO ZUNINO, nella sua qualità di Legale rappresentante ed Amministratore Delegato,

Formula/no la seguente offerta economica:

ID	Descrizione tariffa	Peso	Prezzo unitario Iva esclusa in cifre c€/kWh P.U. (max 3 cifre decimali)	Prezzo unitario Iva esclusa in lettere c€/kWh Pu (max 3 cifre decimali)	Prezzo totale Iva esclusa in cifre c€/kWh Peso x Pu	Prezzo totale Iva esclusa in lettere c€/kWh Peso x Pu
1	P ₀ MINORARIO	0,007	4,468	QUATTROVIRGOLAOTTOCENTOQUATTORDI TOTTO	0,031	ZEROVIRGOLAZERO TRENTUNO
2	P ₀ F1	0,268	4,814	QUATTROVIRGOLAOTTOCENTOQUATTORDI CI	1,290	UNOVIRGOLADUECENTONOVANTA
3	P ₀ F2	0,158	4,472	QUATTROVIRGOLAOTTOCENTOSETTAN TADUE	0,707	ZEROVIRGOLASETTENTESETE
4	P ₀ F3	0,249	4,240	QUATTROVIRGOLADUECENTOQUARANTA	1,056	UNOVIRGOLAZEROCINQUANTASEI
5	P ₀ MINORARIO (P ₀) per Illuminazione Pubblica	0,007	4,468	QUATTROVIRGOLAOTTOCENTOQUATTORDI TOTTO	0,031	ZEROVIRGOLAZERO TRENTUNO
6	P ₀ F1 (P ₀) per Illuminazione Pubblica	0,023	4,814	QUATTROVIRGOLAOTTOCENTOQUATTORDI CI	0,111	ZEROVIRGOLACENTOUNDICI
7	P ₀ F2 (P ₀) per Illuminazione Pubblica	0,083	4,472	QUATTROVIRGOLAOTTOCENTOSETTAN TADUE	0,371	ZEROVIRGOLATRECENTOSETTANTUNO
8	P ₀ F3 (P ₀) per Illuminazione Pubblica	0,205	4,240	QUATTROVIRGOLADUECENTOQUARANTA	0,869	ZEROVIRGOLAOOTTOCENTOSESSENTANOVE
9	P ₀ ENERGIA VERDE: sovrapprezzo per ottenere la certificazione di provenienza dell'energia adoperata da fonte rinnovabile (idroelettrica, eolica, solare, biomassa)	0,050	0,030	ZEROVIRGOLAZEROTRENTA	0,002	ZEROVIRGOLAZEROZERODUE
Valore complessivo dell'offerta in c€/kWh					4,468	QUATTROVIRGOLAOTTOCENTOSESSENTOTTO

INDICAZIONE DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA - "SPECIFICA AZIENDALE"

(NB: diversi dagli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso stimati dalla stazione appaltante in euro 0)

Si precisa che i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sono pari a:

Euro (in cifre): € 140; Euro (in lettere): CENTOQUARANTA

(FIRMA PER ESTESO)

[Firma]



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI

Certificato di conformità di copia digitale da originale analogico
(art. 57-bis Legge 16 febbraio 1913, n. 89 – art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

Certifico io dott.ssa GIANNA SCOPEL, Direttore dell'Ufficio Contratti del Servizio Contratti e centrale acquisti dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti della Provincia Autonoma di Trento, in qualità di Ufficiale Rogante dei contratti nei quali è parte la Provincia autonoma di Trento, nei casi di assenza o impedimento del Dirigente del Servizio Contratti e centrale acquisti (dott. Guido Baldessarelli), mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di Certificato di validità fino al 22 settembre 2017, rilasciato da Infocert S.p.a.), che la presente copia, composta da n. 3 (tre) facciate (inclusa la presente) e contenuta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico conservato agli atti del Servizio Contratti e centrale acquisti e firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 l'esibizione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, sostituisce quella dell'originale.

Trento, presso il Servizio Contratti e centrale acquisti, sede di via Dogana n. 8, oggi 4 settembre 2017.

File firmato digitalmente dall'Ufficiale Rogante, dott.ssa Gianna Scopel.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

	<p>Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Regolamento di Contabilità e si trasmette la presente determinazione alla Segreteria Generale per l'inserimento nella Raccolta Ufficiale delle determinazioni e per la pubblicazione.</p> <p>Registrato l'impegno con n. 2891 – 2892 – 2893 – 2894 – 2895 – 37 pluri – 38 pluri – 39 pluri – 40 pluri – 41 pluri</p> <p>sul cap. 1241 art. 13 1441 art. 13 – 2156 art. 13 – 3170 art. 3 – 4705 art. 13 del Bilancio di Previsione esercizio 2017, Meccanografico n. 6563</p>
	<p>Data, 24 ottobre 2017</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO dott.ssa Luisa Pedrinolli</p>